



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 27 DEL 08-04-2021

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO**

Oggetto: Misure straordinarie di contenimento per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da adottarsi fino al 30 aprile 2021

IL SINDACO

Premesso che:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei 50 µg/m³;
- con decreto 7 novembre 2017 n. 186, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le

misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO₂;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con deliberazione di Giunta n. 2013 del 23 ottobre 2012 "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Verona risulta inserito nella zona IT0512 e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Verona risulta inserito nella zona IT0521;
- l'Accordo di Bacino Padano, all'art. 2, comma 1, lettera g) e all'art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;

Atteso che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) - presieduto e coordinato dalla Regione Veneto – del 11 agosto 2020 è stata data illustrazione degli adempimenti derivanti dall'Accordo di Bacino Padano, il quale definisce una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento da polveri sottili, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- in data 28 settembre 2020 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona - che ha illustrato le misure regionali;

Rilevato che:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - o **Nessuna allerta - verde:** nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
 - o **Livello di allerta 1 - arancio:** attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
 - o **Livello di allerta 2 - rosso:** attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Ritenuto che sia necessario adottare con provvedimento specifico misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10;

Visto il Protocollo di intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto il 2 luglio 2019;

Vista la seduta del C.I.S 11 agosto 2020 e in data 10 marzo 2021 e gli incontri di coordinamento tra i comuni capoluogo;

Vista la seduta T.T.Z. in data 28 settembre 2020 e in data 17 marzo 2021;

Vista la propria Ordinanza n. 72 del 13 ottobre 2020 avente per oggetto : Misure di contenimento per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da adottarsi per il periodo dal 13 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020”;

Vista la propria Ordinanza n. 1 del 4 gennaio 2021 avente per oggetto: Misure di contenimento per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da adottarsi per il periodo dal 4 gennaio 2021 al 10 gennaio 2021”;

Vista la propria Ordinanza n. 2 in data 11 gennaio 2021 avente per oggetto: Misure di contenimento per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da adottarsi per il periodo dal 11 gennaio 2021 al 31 marzo 2021”;

Preso atto della comunicazione dell'ANCI Veneto in data 8 gennaio 2021 prot n. 95, protocollata in data 11 gennaio 2021 al n. 418, di trasmissione del decreto n. 1/2021 del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale;

Visto il decreto in data 8 gennaio 2021 n. 1/2021 del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale, avente per oggetto “Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano. Limitazione della circolazione dei mezzi diesel euro 4. Differimento del termine al 10 gennaio 2021. DGR n. 1898 del 29 dicembre 2020. Ulteriore differimento per esigenze di sanità pubblica”;

Preso atto del sopra citato decreto n. 1/2021 del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale, il quale dispone : *“...di stabilire che il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio del Veneto disposto con deliberazione di Giunta regionale n. 1898 del 29 dicembre 2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1..”*

Preso atto della nota pervenuta al protocollo comunale prot. 5012 del 30 marzo 2021 della Provincia di Verona, facente seguito al TTZ dello scorso 17 marzo, ai fini dell'adozione delle Ordinanze Comunali relativamente al contenimento dell'inquinamento atmosferico e alla limitazione dell'esercizio degli impianti termici e delle combustioni all'aperto;

Ritenuto che sia necessario adottare un nuovo specifico provvedimento, in linea con quanto emerso nel corso del C.I.S. del 10 marzo 2021 e del TTZ del 17 marzo 2021, con le nuove misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria ed al contrasto all'inquinamento locale da PM10, valevole fino al **30 aprile 2021**;

Viste le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

Viste le DGR 1047/2015 - Aggiornamenti alla DGR 1338/2013 per introduzione nuovo ISEE;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che dispone: *"6 bis: le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumoli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM 10)";*

Visto l'art. 56 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014" che testualmente recita: *"E' consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale naturale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini. 2. al fine di disciplinare le attività di cui al comma 1, i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, nell'ambito dei propri regolamenti di polizia rurale, dettano la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottarsi....omissis..."*

Preso atto dell'Ordinanza Sindacale n. 27 in data 8 maggio 2014, che prevede, tra l'altro: *"in alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione*

controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini e oliveti effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque, entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 1 gennaio al 15 giugno e nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno, dalle ore 6:00 alle ore 9:30."

Visti la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto il vigente Statuto comunale;

Atteso che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

Di reiterare ulteriormente le limitazioni della circolazione stradale per il PERIODO fino al 30 aprile 2021 (livello di attenzione "Semaforo Verde"):

1. **Divieto di circolazione** con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), fino al 30 aprile 2021, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:

- di **autoveicoli** alimentati a **benzina "No-Kat" (Euro 0) ed Euro 1**
- di **autoveicoli (commerciali e non)** alimentati a **gasolio di categoria inferiore uguale ad "Euro 2"**;
- dei **motoveicoli e ciclomotori** a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;

2. **Area del territorio comunale sottoposta al divieto di circolazione**

Le disposizioni prescritte ai punti 1, 2 e 3 del presente provvedimento si applicano al territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:

- 1) STRADA REGIONALE N. 11

- 2) STRADA PROVINCIALE N. 37
- 3) STRADA PROVINCIALE N. 10
- 4) STRADA PROVINCIALE N. 37a

3. Esclusioni dal divieto di circolazione

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai livelli 0 verde, 1 arancio, 2 rosso del presente provvedimento le seguenti categorie di veicoli:

1. veicoli ad emissione nulla (motore elettrico);
2. veicoli equipaggiati con motore ibrido elettrico e termico;
3. veicoli alimentati a GPL o gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o gas metano;
4. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
5. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari;
6. veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
7. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
8. veicoli con targa estera purché i conducenti siano residenti all'estero;
9. veicoli di servizio e veicoli utilizzati per assolvere ai compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
10. veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
11. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
12. veicoli utilizzati per il trasporto di alunni presso gli istituti scolastici (distante non meno di 900metri) in mancanza di trasporto pubblico, limitatamente al percorso più breve casa-scuola, scuola-casa;
13. veicoli di lavoratori limitatamente ai percorsi casa-1° fermata (distante non meno di 900 metri) dal servizio di trasporto pubblico in linea, con le modalità previste dal titolo autorizzatorio;

14. veicoli degli ospiti delle strutture ricettive situate nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dalla struttura ricettiva, il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza, in possesso della copia della prenotazione;
15. 14. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;
16. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
17. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
18. autoveicoli o motoveicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada" (D.G.R.V. n. 4117/2007) in occasione di manifestazioni;
19. veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito, muniti di titolo autorizzatorio;
20. veicoli di sacerdoti e ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero, muniti di titolo autorizzatorio;
21. veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (muniti di titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
22. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione;
23. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli in uso ad associazioni, Enti o istituti che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale, muniti di titolo autorizzatorio;
24. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento, muniti di titolo autorizzatorio;
25. veicoli utilizzati per assicurare la produzione e la distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
26. veicoli utilizzati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
27. veicoli utilizzati per i servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
28. veicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione;
29. veicoli partecipanti ai cortei di carnevale;
30. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D. Lgs. 285/92;

31. veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 KW condotti da persone con ISEE familiare inferiore a 16.631,71 Euro), muniti di 'attestato ISEE in corso di validità;
32. veicoli di arbitri e commissari di gara impegnati in manifestazioni sportive limitatamente al percorso per raggiungere la sede di gara, muniti di titolo autorizzatorio;
33. veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 70 ° anno di età;
34. veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità definiti dall'art. 10 del Codice della Strada, nonché veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g), n) del Codice della Strada;
35. veicoli commerciali di ambulanti limitatamente al percorso più breve casa-area mercatale – casa.;
36. veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia, o in isolamento domiciliare fiduciario disposto dalle autorità sanitarie con certificazione in originale rilasciata dagli enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare) ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati nei luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non , muniti di titolo autorizzatorio.

4. Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Il Comune di Colognola ai Colli ha predisposto un fac-simile del modello di autocertificazione (o titolo autorizzatorio) (All.to B) che può essere ritirato presso l'ufficio protocollo o Ufficio Tecnico LL.PP./Patrimonio o presso il Comando Polizia Locale unione dei comuni VR Est o scaricato sul sito www.comune.colognola.it.

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale **fino al 30/04/2021** è fatto:

DIVIETO

1. di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

ORDINA ALTRESÌ

2. in tutto il territorio comunale e fino al 30 aprile 2021 il rispetto dei seguenti divieti:

- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle **classi 1 e 2 stelle**;
- il differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006", in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene e fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, art. 56 delle Legge Regione Veneto n. 11/2014, e di cantiere;
- divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186);
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

3. In caso di raggiungimento di:

3 A) PRIMO LIVELLO ALLERTA ("SEMAFORO ARANCIO")

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (**da Arpav**) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro

giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

1A divieto di circolazione:

su tutto il territorio comunale, tutti i giorni, compresi sabato, domeniche e giornate festive infrasettimanali, con le eccezioni indicate nel presente provvedimento

- di **autoveicoli** alimentati **a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di **autoveicoli (commerciali e non)** alimentati a **gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2"** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

1B Divieto di utilizzo di **generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta **dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;**

1C Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali;

1D limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

1E divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

1F Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

1G **invito** ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

1H Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

1I divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

1J obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un

Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1K prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

3) B - SECONDO LIVELLO ALLERTA ("SEMAFORO ROSSO")

Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (**da Arpav**) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2A divieto di circolazione:

su tutto il territorio comunale, tutti i giorni, compresi sabato, domeniche e giornate festive infrasettimanali, con le eccezioni indicate nel presente provvedimento

- di **autoveicoli** alimentati **a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di **autoveicoli (commerciali e non)** alimentati a **gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3"** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei **motoveicoli** e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

2B Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno** per la classe **"4 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta **dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;**

2C lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);

2D Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali;*

2E limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

2F divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

2G **Divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

2H **Invito** ai soggetti preposti a introdurre **agevolazioni tariffarie** sui servizi locali di TPL;

2I **Potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

2J **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

2K **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

2L prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

4. **di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari:
 - a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - b) box, garage, depositi;
5. **di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016, **in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio**, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo;
6. **di utilizzare di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DGRV n. 1908/2016, **in caso di raggiungimento del**

livello di allerta 2 - rosso, con il superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi/m³ per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo;

è inoltre fatto

OBBLIGO DI

alle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), la **limitazione della temperatura misurata**, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

- a **massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
 - E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
- a **massimi 17° C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.
- in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.

ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE

in tutto il territorio comunale e fino al 30 aprile 2021:

INVITA

1. le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie specialmente in presenza dei livelli di allerta arancio e rosso;
2. la popolazione ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute: in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, superiori ai limiti consentiti, è bene che gli individui o i gruppi sensibili come anziani e bambini o soggetti in precarie condizioni di salute limitino la loro attività all'aperto ed evitino di trattenersi a lungo in aree con intenso traffico;
3. a mantenere chiusi i battenti degli accessi al pubblico, ovvero in apertura manuale, degli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle
 - a) E.2 - Uffici e assimilabili;
 - b) E.4 - Attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - c) E.5 - Attività commerciali e assimilabili;
 - d) E.8 - Attività industriali ed artigianali e assimilabili

4. in linea generale esistono una serie di comportamenti che permettono di ridurre il rischio per la salute connessi alle alte concentrazioni di inquinanti atmosferici:
 - a) evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza superiore; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta non raccomandabili nelle giornate di alto inquinamento;
 - b) in auto azionare l'impianto di riciclo dell'aria durante il transito in aree urbane inquinanti;
 - c) evitare che le prese d'aria dei condizionatori vengano ubicate su vie di intenso traffico veicolare
 - d) ricordare che la sussistenza di malattie respiratorie e cardiache (anche lievi come l'influenza e la bronchite) amplifica gli effetti sulla salute per tutti gli inquinanti; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggior attenzione;

5. la popolazione, durante i periodi di criticità che coincidono con le giornate invernali fredde, con cielo sereno ed assenza di vento, ad attuare una serie di azioni virtuose, come di seguito riportate, volte alla limitazione delle emissioni, con l'obiettivo di fornire un ulteriore contributo alla limitazione delle concentrazioni in atmosfera e limitare le esposizioni prolungate a livelli elevati di polveri fini:
 - a) rispettare rigorosamente i divieti relativi al fermo totale o parziale;
 - b) incrementare l'utilizzo dei trasporti pubblici, evitando il più possibile l'impiego del proprio mezzo (sia auto che moto), in particolare se diesel;
 - c) tenere una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
 - d) limitare le velocità massime ai 40 km/h in ambito urbano e ai 90 km/h in ambito extraurbano e autostradale;
 - e) effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive a quella obbligatoria contestualmente alla revisione), sia di auto che di moto e motorini, soprattutto dei veicoli non catalizzati e in particolare quelli diesel;
 - f) revisionare periodicamente gli impianti termici degli ambienti confinati;
 - g) non riscaldare i motori da fermo, ma partire subito con guida non aggressiva;
 - h) avere cura, ove presenti cantieri e/o lavorazioni di materiale polverulento, di tenere pulite le ruote dei mezzi in uscita che si immettono su strade urbane ed extraurbane, anche attraverso lavaggi con acqua in pressione (ad esempio idropulitrici);
 - i) utilizzare in modo condiviso l'automobile, per diminuire il numero dei veicoli circolanti (car-sharing, car-pooling);
 - j) valutare la possibilità di utilizzare la bicicletta;
 - k) limitare le emissioni inquinanti, privilegiando l'utilizzo di veicoli con il tipo di omologazione più recente.

AVVISA CHE

ARPAV al raggiungimento dei livelli di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa nei giorni di controllo.

l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), VIETA l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

INVITA

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere normalmente chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali, come proposto nell'iniziativa congiunta dei comuni capoluogo della Regione Veneto "Attenti alle porte".

Sanzioni previste

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 168,00 Euro a 679,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia — Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000. |

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio on line, sul sito internet dell'ente ed attraverso idonea comunicazione sui display comunali e tramite news-letter.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio on-line.

Il Comando della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni di Verona Est provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Copia della presente ordinanza sarà inoltre trasmessa:

- Alla Polizia Municipale dell'Unione Comuni "Verona Est"
- Alla Stazione dei Carabinieri di Colognola ai Colli;
- Alla Prefettura di Verona;
- Alla Provincia di Verona Settore Ambiente - ambiente.provincia.vr@pecveneto.it;
- All'ARPAV ufficio di Verona.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo pretorio, sul sito Internet del Comune.

RESPONSABILE

f.to CARCERERI DE PRATI CLAUDIO

* * * * *

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE	
Si certifica che copia del presente atto viene affissa all'albo pretorio on-line del Comune dal 08-04-2021 al 23-04-2021 con numero di registrazione 246.-	
Dalla Sede Comunale li 08-04-2021	IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE <i>nominativo indicato nel certificato di firma digitale</i>
<small>La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate</small>	